

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE
DEPOSITATO IL 16/9/2015
IL DIRETTORE

D2

TAN

16

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE CC
15/9/2015 N. 101

Romzi

GRUPPO CONSILIARE AREZZO IN COMUNE

Al Sindaco
Comune di Arezzo

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO

Premesso che:

In data 14 Agosto l'Amministrazione Comunale dichiarava alla stampa "stiamo predisponendo una sorta di linee guida da inviare agli uffici, dove si indicano le priorità per l'erogazione dei sostegni diretti e temporanei che il l' Assessorato alle Politiche Sociali distribuisce quotidianamente. Tra i punti fermi ci sono i seguenti: la residenza stabile da almeno cinque anni per accedere a qualsiasi tipo di sussidio; la residenza da almeno 10 anni per accedere al secondo intervento di sostegno"

Premesso che:

L' art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana pone l'obbligo per lo Stato di riconoscere e garantire i diritti fondamentali dell'uomo, cioè quei diritti inviolabili riferibili alla persona umana in quanto tale, e pertanto riconosciuti anche agli stranieri. La previsione di una disposizione di questo tipo, dalla decisa vocazione universalista, rappresenta l'eredità, raccolta dal nostro costituente, delle solenni dichiarazioni di fine '700, che attribuiscono dei diritti naturali e inalienabili all'uomo in quanto tale. La norma pone una garanzia costituzionale diretta per questa categoria di diritti dello straniero.

Premesso che:

L'art. 10, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana disciplina i diritti degli stranieri di fonte legale, affidando al legislatore il compito di disciplinare la condizione giuridica dello straniero e ponendo un doppio vincolo all'esercizio della discrezionalità legislativa: un vincolo di tipo formale, imponendo che lo strumento normativo da utilizzare debba essere necessariamente la legge ordinaria, e un vincolo di tipo sostanziale, disponendo che il contenuto della disciplina debba essere conforme alle norme e ai trattati internazionali. Secondo questa disposizione, la fonte dei diritti degli stranieri sarebbe di tipo legale, coperta da una garanzia costituzionale soltanto indiretta; l'eventuale controllo di costituzionalità sarà limitato alla verifica che la discrezionalità del legislatore sia stata esercitata nei limiti dell'art. 10, secondo comma.

Premesso che:

l'articolo 41 del Testo unico sull'immigrazione (lg 6 marzo 1998, n.40, art.39) recita: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

Premesso che:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 del 11.6.2014, ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Val d'Aosta art.19 co. 1 lettera b legge 13/2013 nella parte in cui richiede fra i requisiti di accesso all'edilizia popolare pubblica quello della residenza nella Regione da almeno otto anni;

Premesso che:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge della Regione Friuli-Venezia- Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), nella parte in cui discriminava tra i fruitori del sistema integrato dei

servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. In entrambi i casi la Presidenza del Consiglio aveva promosso ricorso principale alla Corte di legittimità ex art. 3 e 117 Costituzione;

Premesso che:

Esistono numerose pronunce di merito in azioni civili contro la discriminazione promosse contro Comuni che limitavano l'accesso alle prestazioni in ragione della cittadinanza e/o della residenza (ex multis approdata in cassazione per questioni di rito ord. SS.UU. 3670 del 15.2. 2011 azione civile contro Comune di Brescia che limitava il bonus bebè alle famiglie di cui almeno un genitore italiano e residente da non meno di due anni nel Comune)

Considerato che:

Atti amministrativi di qualunque tipo non possono in alcun modo andare contralegem e tantomeno in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana

Chiedo al Sindaco del Comune di Arezzo:

- a quanto ammontano le risorse a disposizione per l'erogazione dei sostegni sociali diretti e temporanei;
- come intende procedere, stante la palese incostituzionalità di quanto dichiarato alla stampa.

Il Consigliere Comunale
Francesco Romizi

